



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

composta da

Dott.ssa LINA RUBINO - Presidente -
Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
Dott.ssa ANTONELLA PELLECCCHIA - Consigliere -
Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel.-

Responsabilità
civile magistrati

Ad. 27/6/2025 CC
R.G.N. 24872/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24872/2024 R.G.

proposto da

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

██████████ con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), con
domicilio digitale *ex lege*

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 339 del
18/4/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal
Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;



RILEVATO CHE

- con atto di citazione notificato il 23/11/2018, [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito di provvedimenti giudiziari adottati da magistrati della Procura e del Tribunale di [REDACTED] che avevano coinvolto gli attori in un procedimento penale: il Pubblico Ministero, in data 4/02/2009 aveva disposto il sequestro preventivo di immobili in corso di costruzione (per i quali il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire), poi convalidato dal G.I.P. il 13/02/2009, confermato da rigetto del riesame da parte del Tribunale con provvedimento del 20/03/2009 e ulteriormente confermato dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 36050 del 17/09/2009; in seguito, il G.U.P. aveva disposto, in data 13/05/2010, il rinvio a giudizio degli indagati e il Tribunale di [REDACTED] aveva pronunciato l'assoluzione (per insussistenza del fatto) con la sentenza n. 39/12, emessa il 14/01/2012 e depositata il 30/05/2012, rispetto alla quale si era infine pronunciata la Corte d'Appello di [REDACTED] con la sentenza n. 1665/2017 del 20/06/2017, depositata il 15/09/2017, dichiarando inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero il 24/09/2012;

- il Tribunale, con la sentenza n. 2690/2022 del 21/07/2022, dichiarava la domanda inammissibile per decadenza, ritenendo che il termine biennale previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988 decorresse dal 17/09/2009;

- [REDACTED] proponeva appello principale, contrastato dalla Presidenza del Consiglio, che avanzava impugnazione incidentale; restava contumace [REDACTED]

- con la sentenza n. 339/2024 del 18/04/2024, la Corte d'Appello di [REDACTED] rigettava l'appello principale e accoglieva quello incidentale della Presidenza del Consiglio, conseguentemente rideterminando le



spese liquidate nel primo grado e condannando l'appellante alla rifusione delle spese del secondo;

- avverso la sentenza [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;

- resisteva con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- all'esito della camera di consiglio del 27/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-*bis*.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

- preliminarmente si osserva che l'omesso coinvolgimento nel giudizio di legittimità [REDACTED] già parte nei gradi di merito (attore in primo grado; contumace in appello) al quale il ricorso introduttivo non è stato notificato, non assume rilievo, in quanto si verte in ipotesi di litisconsorzio facoltativo scindibile;

- col primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver accertato la decadenza dall'azione di risarcimento senza considerare il carattere unitario dell'illecito e, dunque, il diverso termine di decorrenza di detta decadenza»;

- benché la deduzione del vizio *ex art.* 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non sia preclusa dalla norma dell'art. 360, comma 4, c.p.c., posto che entrambe le decisioni di merito sono pronunce in rito (Cass. Sez. 3, 11/12/2024, n. 32019, Rv. 673047-01: «Ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con conseguente operatività della preclusione già prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e attualmente dall'art. 360, comma 4, c.p.c., solo nel caso in cui la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano state deliberate nel merito, non quando la sentenza del giudice di secondo grado, pur confermando quella di primo grado, sia argomentata su ragioni di natura processuale, in quanto tale



circostanza impedisce di per sé quell'attività di comparazione, sottesa da entrambe le suddette disposizioni, diretta a verificare l'identità delle ragioni di fatto contenute nelle due decisioni di merito»), il motivo è comunque inammissibile, perché il ricorrente non ha prospettato un fatto storico, principale o secondario, che la Corte di merito avrebbe ommesso di considerare, ma ha, invero, censurato il fondamento giuridico della decisione;

– infatti, il giudice d'appello ha compiuto una valutazione giuridica nell'individuare ciascun fatto dannoso indicato come un singolo evento e la pretesa della parte di una loro considerazione complessiva come un unico fatto illecito esula completamente dall'ipotesi *ex art. 360*, comma 1, n. 5, c.p.c., la quale pretende la deduzione di un "fatto storico" (mentre è lo stesso ricorrente ad asserire – a pag. 13 del ricorso – che «Il carattere sostanzialmente unitario della vicenda penale è [un] argomento»);

– col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e in via subordinata (in caso di mancato accoglimento del primo motivo), si denuncia la «nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia costituito dal risarcimento dei danni conseguenti al giudizio di appello promosso dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di [redacted]

– il ricorrente lamenta che nella sentenza impugnata sia stato ommesso qualsivoglia riferimento ad alcune delle condotte giudiziarie dannose indicate nell'atto introduttivo, risultando così la pronuncia difettosa per totale carenza di motivazione e minuspetizione;

– il motivo è fondato;

– nell'atto di citazione notificato il 23/11/2018, [redacted] (insieme con [redacted] aveva dedotto: «Il Pubblico ministero presso il Tribunale di [redacted] ed il Giudice dell'Udienza



Preliminare singolarmente ed in concorso hanno contribuito ad arrecare un gravissimo danno patrimoniale e non (sul punto ci si soffermerà in seguito) agli odierni attori e le condotte da questi poste in essere sono sussumibili nelle fattispecie di cui all'art. 2 della c.d. legge Vassalli, già prima della modifica introdotta dalla l. n. 18 del 2015. ... Orbene, è evidente ad avviso dello scrivente, che il decreto di sequestro preventivo e la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio nonché l'emissione del decreto che dispone il giudizio da parte, rispettivamente, del magistrato del Pubblico Ministero e del Giudice dell'Udienza Preliminare nel procedimento penale di cui si è ampiamente dibattuto fin ora sia una condotta sussumibile nei casi di manifesta violazione di legge e di affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento. La prima condotta, la violazione manifesta di legge, è evidente se si pensa al fatto che la richiesta di rinvio a giudizio ed il suo accoglimento sono fondati su una macroscopica errata interpretazione delle norme sulle fonti del diritto.»;

- all'udienza del 7/3/2019 il primo giudice, rilevata la nullità della citazione per assoluta incertezza in ordine ai provvedimenti lesivi e ai magistrati che avevano cagionato il danno, visto l'art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. (nel testo *ratione temporis* vigente), dichiarava la nullità del predetto atto introduttivo e assegnava agli attori il termine perentorio, fino al 15/5/2019, per l'integrazione della domanda;

- con memoria tempestivamente depositata, gli attori integravano «l'atto di citazione in giudizio nei termini di seguito indicati. Per ottemperare all'ordine del giudice istruttore si indicano i nominativi dei magistrati ritenuti responsabili del danno per i motivi di cui nell'atto di citazione:

- La dottoressa [REDACTED] in funzione di magistrato del Pubblico Ministero presso il Tribunale di [REDACTED] che ha emesso decreto di sequestro preventivo d'urgenza in data 04.02.2009 nell'ambito



del procedimento penale avente r.g.n.r. 3026/2008 e ne ha chiesto la convalida richiesto la convalida in data 06.02.2009 dei terreni siti in [redacted] località [redacted] foglio [redacted] particelle nn. [redacted] del NCEU nonché dei terreni siti in [redacted] località [redacted] foglio [redacted] particelle nn. [redacted] del NCEU (fascicolo all. 1 atto di citazione);

- La dottoressa [redacted] in funzione di Giudice Per Le Indagini Preliminari Presso il Tribunale di [redacted] che ha emesso ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza ed ha disposto il sequestro preventivo in data 16.02.2009 nell'ambito del procedimento penale avente r.g.n.r. 3026/2008 dei terreni siti in [redacted] località [redacted] foglio [redacted] particelle nn. [redacted] del NCEU nonché dei terreni siti in [redacted] località [redacted] foglio [redacted] particelle nn. [redacted] del NCEU (all. 2 atto di citazione);

- Il dottore [redacted] in funzione di magistrato del Pubblico Ministero che ha provveduto a richiedere il rinvio a giudizio al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di [redacted] in data 10.02.2010 dei sigg. [redacted] nell'ambito del procedimento penale avente r.g.n.r. 2300/2009.

- La dottoressa [redacted] in funzione di Giudice Dell'Udienza Preliminare che emetteva il decreto che dispone il giudizio dei sigg. [redacted] nell'ambito del procedimento avente r.g.n.r. 2300/2009 in data 06.07.2010.

- Il dottore [redacted] in funzione di magistrato del Pubblico Ministero che ha prima appellato la sentenza n. 39/2012, resa in data 14.01.2012 e depositata in data 30.05.2012, poi rinunciandovi in data 20.06.2017, perpetrando sino a questa data i comportamenti punibili ex L. n. 117/1988.



Pertanto, provvedimenti lesivi che hanno cagionato i danni di cui gli odierni attori si dolgono sono da considerarsi, in ordine cronologico, nell'ambito del procedimento penale di cui sopra:

1. Il decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza in data 04.02.2009 nell'ambito del procedimento penale avente r.g.n.r. 3026/2008 e ne ha chiesto la convalida richiesto la convalida in data 06.02.2009 dei terreni siti in [redacted] località [redacted] foglio [redacted] particelle nn. [redacted] del NCEU nonché dei terreni siti in [redacted] località [redacted] foglio [redacted] particelle nn [redacted] del NCEU.

1. L'ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza ed ha disposto il sequestro preventivo in data 16.02.2009 nell'ambito del procedimento penale avente r.g.n.r. 3026/2008 dei terreni siti in [redacted] località [redacted] foglio [redacted] particelle nn. [redacted] del NCEU nonché dei terreni siti in [redacted] località [redacted] foglio [redacted] particelle nn [redacted] del NCEU;

2. La richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di [redacted] in data 10.02.2010 dei sigg. [redacted] nell'ambito del procedimento penale avente r.g.n.r. 2300/2009;

3. Il decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice Dell'Udienza Preliminare che emetteva il decreto che dispone il giudizio dei sigg. [redacted] nell'ambito del procedimento avente r.g.n.r. 2300/2009 in data 06.07.2010.;

4. L'atto d'appello proposto alla Corte d'Appello [redacted] dal Pubblico Ministero che ha inutilmente incardinato il giudizio avente R.G. 2308/2012»;

– il Tribunale di [redacted] ha completamente omesso di considerare la condotta sopra indicata *sub* 4) (proposizione dell'atto d'appello), attribuita come fatto dannoso al dott. [redacted] e, infatti, nella



sentenza n. 2690/2022, il giudice di prime cure specifica che «dall'esame degli atti si desume con sufficiente chiarezza che gli attori imputino anzitutto al p.m. e, poi, ai giudicanti, la erronea valutazione del quadro giuridico e amministrativo riguardante le aree interessate, in quanto ritenute per errore soggette ad un vincolo di inedificabilità, in realtà inesistente. Quindi, è evidente che si verta nell'ambito dei provvedimenti assunti nella fase predibattimentale del processo penale, limitativi della libertà di operare sui beni sequestrati, e che nulla hanno a che vedere con la fase decisionale, la quale normalmente si conclude con le sentenze che definiscono il giudizio penale.»;

– con l'atto d'appello l'odierno ricorrente ha più volte lamentato l'erroneità dell'affermazione del primo giudice, sia riportando il contenuto della predetta memoria integrativa, sia spiegando in più punti che tra le condotte asseritamente generatrici di responsabilità era da individuare anche la proposizione dell'appello avverso l'assoluzione di primo grado («Ciò è abnorme e non solo contrasta con ogni principio di diritto ma anche con le nozioni precedentemente indicate (decorso della decadenza dal momento in cui si è esaurito il grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto che ha cagionato il danno, sempre inteso come fatto dannoso). Si ribadisce quindi che gli odierni attori, nella vicenda che ci occupa, furono vittime di un autentico accanimento giudiziario culminato soltanto nel settembre del 2017, data di deposito della sentenza definitiva della Corte di Appello di [REDACTED]. È Questo da considerarsi il *dies a quo* per la proposizione dell'azione proprio perché l'ultimo atto di cui ci si duole, è l'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di [REDACTED] che ha trascinato, senza alcun fondamento giuridico valido, gli odierni attori in un procedimento di appello. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 117 del 1988, essendo l'atto di appello proposto dal P.M. appartenente al secondo grado di giudizio, il termine



decorre proprio dalla conclusione di questo grado e non dal compimento dell'atto che si ritiene dannoso.»);

– ciononostante, la Corte d'appello di [REDACTED] ha reiterato la minuspetizione del primo giudice, affermando, con motivazione tautologica, che «il motivo di appello appare, infatti, generico, fondato su un argomento non giuridico (la illogicità della tesi del Tribunale) ed altresì intrinsecamente contraddittorio giacché non tiene conto del fatto che, nella stessa prospettazione attorea, i danni ingiusti erano stati causati esclusivamente dai provvedimenti adottati dal PM, dal GIP e dal GUP del Tribunale di [REDACTED] nella fase predibattimentale e ritenuti viziati da una erronea interpretazione delle norme e basati sull'affermazione di fatti inesistenti, che la successiva assoluzione degli imputati da parte dei Giudici del dibattimento aveva soltanto confermato»;

– alla sentenza impugnata, dunque, possono addebitarsi entrambi i vizi denunciati col secondo motivo, atteso che, con motivazione incongrua e non aderente all'atto di impugnazione e al *thema decidendum* inizialmente prospettato dagli attori, ha mancato di pronunciarsi sulla condotta attribuita al dott. [REDACTED] e consistita nell'aver appellato la decisione di primo grado;

– restano assorbiti gli ulteriori motivi, formulati in via subordinata al mancato accoglimento del secondo.

– in conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di [REDACTED] in diversa composizione, per nuovo esame e per la complessiva regolazione delle spese di lite;

– in considerazione della *causa petendi* (e, cioè, dell'attinenza della pretesa risarcitoria a indagini penali), ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone *ex officio* l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità di [REDACTED]



p. q. m.

la Corte

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

accoglie il secondo motivo e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo;

dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 27 giugno 2025.

Il Presidente

Lina Rubino

